

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
XXXVII – Sessione Ordinaria  
Deliberazione n. 115 del 5 marzo 2026**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DIGITALI**


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti	X		12	Letizia Michelini	X	
2	Nilo Arcudi	X		13	Eleonora Pace		X
3	Cristian Betti	X		14	Laura Pernazza	X	
4	Sarah Bistocchi	X		15	Maria Grazia Proietti	X	
5	Tommaso Bori	X		16	Stefania Proietti		X
6	Francesco De Rebotti		X	17	Fabrizio Ricci	X	
7	Francesco Filipponi	X		18	Andrea Romizi	X	
8	Matteo Giambartolomei		X	19	Luca Simonetti	X	
9	Stefano Lisci	X		20	Bianca Maria Tagliaferri	X	
10	Enrico Melasecche Germini	X		21	Donatella Tesei	X	
11	Simona Meloni	X					

**PRESIDENTE: Sarah BISTOCCHI**

**CONSIGLIERI SEGRETARI: Bianca Maria TAGLIAFERRI**

**ESTENSORE: Michele CESINI**

**VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI**



OGGETTO N. 8

**Deliberazione n. 115 del 5 marzo 2026**

**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI  
LAVORATORI DIGITALI**

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti, concernente: "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali", trasmessa alla Sezione Protocollo informatico, flussi documentali e archivi in data 25 febbraio 2025 e assegnato alla III Commissione Consiliare permanente in sede referente in data 3 marzo 2025 con nota prot. 20250002361 (ATTO N. 59);

ATTESO che sull'atto, in data 15 ottobre 2025 e 26 novembre 2025, sono state svolte audizioni con i soggetti interessati individuati dalla Commissione;


ESAMINATE nella seduta del 25 febbraio 2026 le seguenti proposte di emendamenti e sub-emendamenti all'atto:

- emendamenti prot. n. 20250005304 del 03/06/2025, dei Consiglieri Filipponi e Proietti;
- sub-emendamento prot. n. 20250009531 dell'11/11/2025, del Consigliere Simonetti;
- sub-emendamenti prot. n. 20260001699 del 18/02/2026, del Consigliere Ricci;
- sub-emendamenti prot. n. 20260001923 del 25/02/2026, del Consigliere Simonetti;

PRESO ATTO che la III Commissione nella seduta del 25 febbraio 2026 ha approvato i sub-emendamenti, gli emendamenti e l'articolo emendato e ha votato all'unanimità la richiesta al Servizio competente dell'Assemblea legislativa della verifica della Relazione tecnica dell'atto e l'apposizione del Visto sull'intero atto così come emendato, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della l.r. 13/2000;

ACQUISITA, nella medesima seduta, da parte del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., la verifica della Relazione tecnico-finanziaria sul testo della proposta di legge e il Visto all'atto così come emendato, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della legge regionale 13/2000;

PRESO ATTO della nota prot. n. 20260001934 del 25 febbraio 2026, a firma del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., dell'Assemblea legislativa con la quale ha comunicato che la Relazione tecnica



all'atto base è stata corretta e integrata con i contenuti delle relazioni tecniche agli emendamenti e sub-emendamenti approvati in Commissione e che la verifica ha dato esito positivo, pertanto ha allegato la Relazione tecnica (Allegato 1), vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Francesco Filippini e Maria Grazia Proietti, concernente: "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali", composta da n. 11 articoli deliberati dalla III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 25 febbraio 2026 (Atto N. 59/BIS), unitamente alla Relazione tecnica a corredo dell'atto n. 59 così come emendato;

CONSIDERATO altresì che il presente atto, unitamente alla Relazione tecnica, è trasmesso all'Assemblea legislativa sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dalla Consigliera Maria Grazia Proietti (ATTO N. 59 BIS);

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;


VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);



VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno

con votazione sugli articoli, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 11 voti favorevoli e n. 6 voti astenuti, espressi nei modi di legge dai 17 Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali", composta di n. 11 articoli nel testo che segue:

### CAPO I


#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1

##### (Principi)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione ed in attuazione degli articoli 13 e 15 dello Statuto regionale e del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso, adottando, tra l'altro, le misure volte a garantire la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro.

2. La Regione sostiene l'innovazione in tutte le sue forme e promuove lo sviluppo responsabile dell'economia digitale



quale fattore di crescita economica e di nuova occupazione, nonché assicura la tutela del lavoro attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a norma dell'articolo 3 della Costituzione.

3. La Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, riconosce il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni e alla sicurezza del lavoro, all'accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro.

4. La Regione promuove, altresì, una nuova cultura del lavoro digitale nel territorio regionale.

#### **Art. 2**

##### **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la presente legge, secondo le definizioni di cui all'articolo 47 bis del d.lgs. 81/2015, detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza dei lavoratori che operano attraverso piattaforme digitali, di seguito denominati "lavoratori digitali", e che svolgono la loro attività nel territorio regionale. La presente legge, in particolare, si propone di:

a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali;

b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale e promuovere un modello di sviluppo delle piattaforme digitali che sia socialmente responsabile, equo e trasparente;

c) contrastare il lavoro non sicuro ed ogni forma di disegualianza e di sfruttamento;


d) individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.

#### **CAPO II**

#### **LE TUTELE**

#### **Art. 3**

##### **(Tutela della salute e della sicurezza)**



1. La Regione mette in atto tutte le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le misure di cui al medesimo comma 1 previa concertazione con i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

3. La deliberazione di cui al comma 2, nell'analisi dei rischi e nella progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare, dei seguenti obiettivi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):


a) valutare i rischi lavorativi tradizionali, nonché quelli specifici per la peculiare attività che svolgono i lavoratori digitali, quali lo stress lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l'assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di svolgimento dell'attività;

b) definire le modalità di mitigazione dei rischi e individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento dell'attività;

c) definire e proporre i contenuti di dettaglio della formazione specifica e obbligatoria a carico dei soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, di cui all'articolo 37 del d.lgs. 81/2008, in conformità agli accordi richiamati dallo stesso articolo, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle regole da osservare, nonché a maggior tutela della collettività;

d) prevedere iniziative di informazione specifica sulle malattie professionali e, in particolare, sui rischi e sui danni derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione;

e) definire le modalità di vigilanza da parte servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Aziende Unità Sanitarie Locali.



4. I servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Aziende Unità Sanitarie Locali predispongono azioni di controllo specifico del rispetto della normativa in materia di sicurezza, in applicazione della deliberazione di cui al comma 2, svolgendo anche un'azione di prevenzione e monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.

### **CAPO III**

#### **GLI STRUMENTI**

#### **Art. 4**

#### **(Registro regionale del lavoro tramite piattaforme digitali)**

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro e sviluppo economico, il registro regionale del lavoro tramite piattaforme digitali, di seguito denominato "registro". Il registro è articolato in due sezioni:

- a) anagrafe dei lavoratori digitali;
- b) anagrafe dei soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali.


2. I lavoratori digitali che svolgono l'attività nel territorio regionale possono iscriversi gratuitamente nel registro di cui al comma 1, lettera a).

3. I soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, operanti nel territorio regionale, anche se aventi sede legale al di fuori del territorio medesimo, purché in regola con l'applicazione delle tutele previste al Capo V-bis del d.lgs. 81/2015, possono iscriversi gratuitamente nel registro di cui al comma 1, lettera b).

4. Il registro è realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, ed è accessibile per il tramite del portale istituzionale della Regione Umbria.

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione al registro.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nel registro è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali



recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

#### **Art. 5**

##### **(Consulta regionale del lavoro digitale)**

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita presso l'Assessorato competente in materia di politiche del lavoro e di sviluppo economico, la Consulta regionale del lavoro digitale, di seguito denominata "Consulta", quale organismo permanente di consultazione per la Giunta regionale in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e di sviluppo economico. La Consulta è composta altresì dai soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale, nonché dalle parti sociali.

3. La Consulta è comunque composta da rappresentanti delle piattaforme digitali operanti sul territorio regionale, da rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria, da esperti di diritto del lavoro e innovazione tecnologica, da rappresentanti delle università e dei centri di ricerca, nonché da esperti in sicurezza sul lavoro abilitati ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 81/2008.

4. La Consulta, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce indicazioni per la definizione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 7;


b) elabora studi e ricerche in materia di lavoro digitale;

c) presenta alla Giunta regionale proposte riguardanti il perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali;

d) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite il registro di cui all'articolo 4, le evoluzioni dell'economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro;

e) esamina le problematiche concernenti l'applicazione delle tutele in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori digitali;

f) monitora in merito alla corretta applicazione del Capo V-bis del d.lgs. 81/2015 nel territorio regionale e trasmette annualmente una relazione alla Giunta regionale;



g) favorisce il costante confronto tra i soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, lavoratori digitali e parti sociali;

h) elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali di cui all'articolo 6.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, nonché individua i suoi componenti, che vi partecipano a titolo gratuito.

#### **Art. 6**

##### **(Carta dei diritti dei lavoratori digitali)**

1. La Consulta di cui all'articolo 5 elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, da approvarsi su proposta della Giunta regionale, con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia dei lavoratori digitali e delle piattaforme digitali, per il loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a ogni consumatore.

#### **Art. 7**

##### **(Programma annuale degli interventi)**


1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione, allo scopo di addivenire ad un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori digitali, pianifica le azioni di propria competenza per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando progetti, piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

2. La Giunta regionale, acquisite e valutate le indicazioni della Consulta di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), adotta un programma annuale degli interventi di cui al comma 1.

#### **Art. 8**

##### **(Accordi di collaborazione)**

1. Per le finalità di cui alla presente legge, inoltre, la Regione promuove la stipula di accordi di collaborazione con i soggetti del Sistema istituzionale di coordinamento di cui al Titolo I, Capo II, del d.lgs. 81/2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché con tutti i soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale, al fine di coordinare



l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

**Art. 9**

**(Ordinanze contingibili e urgenti)**

1. In caso di presenza di condizioni meteorologiche che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali, il Presidente della Giunta regionale adotta le ordinanze contingibili e urgenti secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dall'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le ordinanze di cui al comma 1 tengono conto anche delle linee di indirizzo regionali in materia, e i soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali comunicano tempestivamente ai lavoratori digitali le prescrizioni contenute nelle ordinanze medesime.

**CAPO IV**

**NORME FINALI**

**Art. 10**

**(Disposizioni attuative e transitorie)**

1. Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il primo programma annuale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2.


2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

a) individua le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali mediante l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2;

b) stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione al registro mediante l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 5;

c) stabilisce l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, nonché individua i suoi componenti mediante la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 5;

d) avvia il confronto con i soggetti di cui all'articolo 8 al fine di promuovere la stipula degli accordi di collaborazione previsti dal medesimo articolo 8.



**Art. 11**

**(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, a cura della “Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del “Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo, alla Responsabile della Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi.

L'estensore

*Michele Cesini*

Il Segretario Generale

*Dante De Paolis*

*Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*